

ATTO N. 513/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore Consigliere Vannio Brozzi

Relazione orale ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno
Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 2,
del Regolamento Interno


SULLA

***P*ROPOSTA DI LEGGE**

***“Ulteriore integrazione della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 –
Regolamento Interno del Consiglio regionale”***

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 28.2.2001


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale l'1.3.2001



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 28 febbraio u.s. ha esaminato l'atto n. 513 ed ha deciso all'unanimità di esprimere parere favorevole, dando incarico di riferire oralmente al Consiglio, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del R.I., al Consigliere Brozzi.

Ha deciso altresì di chiedere l'iscrizione dell'atto stesso ai lavori della prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del Regolamento Interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Liviantoni, Brozzi, Fasolo e Modena, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 23.2.2001 e trasmessa al parere della I Commissione Consiliare in data 23.2.2001, concernente: "Ulteriore integrazione della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 – Regolamento interno del Consiglio regionale" (ATTO N. 513);

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione Consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento interno, dal relatore Consigliere Vannio Brozzi (ATTO N. 513/BIS);

VISTA la L.R. 16.4.1998, n. 14;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione sull'unico articolo, di cui consta la legge, che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriore integrazione della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 – Regolamento interno del Consiglio regionale" composta di un unico articolo nel testo che segue:



TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE

Art. 1

1. Dopo l'articolo 59 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, è aggiunto il seguente:

“Art. 59-bis

Interrogazioni e risposte immediate

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo almeno una volta al mese.

2. La seduta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale con comunicazione trasmessa a tutti i consiglieri, almeno 48 ore prima, con l'indicazione delle interrogazioni ammesse e del rappresentante della Giunta regionale incaricato di rispondere, ove a rispondere non sia il Presidente della Regione. La seduta è valida indipendentemente dalla verifica del numero legale, di cui all'articolo 30.

3. L'interrogazione consiste in una sola domanda, formulata in modo sintetico e chiaro, concernente un argomento di particolare urgenza e attualità.

4. L'interrogazione è presentata al Presidente del Consiglio regionale, il quale, tra tutte quelle pervenute prima delle 48 ore antecedenti la seduta ad esse riservata e ritenute ammissibili, compila l'ordine del giorno in modo tale che siano diversi i gruppi di appartenenza dei presentatori.

5. Il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, risponde per non più di quattro minuti. Successivamente l'interrogante ha diritto di replica per non più di due minuti.

6. Le interrogazioni di cui al presente articolo non possono essere ripresentate, ancorchè non svolte, come interrogazioni ordinarie, salvo che il Presidente del Consiglio le abbia dichiarate inammissibili alla procedura di trattazione immediata.”